

### CIRCOLARE 25/2022

### INDENNITA' UNA TANTUM LAVORATORI AUTONOMI

Il D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 91/2022 (di seguito, anche decreto Aiuti), all'articolo 33, comma 1, prevede l'istituzione di un Fondo finalizzato al riconoscimento di una indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto Aiuti.

Il D.L. n. 144/2022, all'articolo 20 prevede, infine, che l'indennità una tantum di cui all'articolo 33 del D.L. n. 50/2022 è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

#### 1. PLATEA DEI BENEFICIARI

Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (di seguito, anche gestioni autonome), si indicano di seguito le categorie di lavoratori che, in presenza dei requisiti previsti, possono accedere all'indennità una tantum:

- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli **artigiani**;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli **esercenti attività commerciali**;
- **liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS**, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Sono destinatari dell'indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

**L'indennità una tantum a favore delle categorie di lavoratori sopra riportate è erogata dall'INPS a domanda, da presentarsi secondo le modalità di seguito descritte.**

L'importo dell'indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell'anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L'indennità è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell'anno d'imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. In entrambi i casi, l'indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

#### 2. REQUISITI

Ai fini dell'accesso all'indennità una tantum, i lavoratori interessati devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) **Avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021.** Per i lavoratori autonomi e i professionisti che nel periodo d'imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ferme restando le precisazioni di seguito riportate in ordine alla verifica e alla determinazione del reddito complessivo, nonché in ordine ai requisiti di cui ai successivi punti

b), c), d), e) ed f). **Ai fini della verifica del requisito reddituale si stabilisce che dal computo del reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.** Pertanto, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, **dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).**

b) Essere già iscritti alla gestione autonoma con **posizione attiva alla data del 18/05/2022.**

c) Essere titolari di partita IVA attiva e con **attività lavorativa avviata al 18/05/2022.**

Si evidenzia che il requisito della titolarità della partita IVA non trova applicazione e non deve essere soddisfatto dagli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori.

d) Avere effettuato entro il 18/05/2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18/05/2022 **almeno un versamento contributivo**, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità. Si precisa che il predetto requisito contributivo non trova applicazione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i liberi professionisti) entro la data del 18/05/2022. Si evidenzia, inoltre, che per gli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori il requisito contributivo viene verificato sulla posizione del titolare della posizione aziendale.

e) **Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18/05/2022**, in quanto l’indennità una tantum è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza, nonché con l’APE sociale.

f) Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

### 3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I lavoratori appartenenti a una delle categorie di cui alla presente circolare, al fine di ricevere l’indennità una tantum, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda. Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande di indennità una tantum in commento sono le seguenti:

- **SPID di livello 2 o superiore;**
- **Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);**
- **Carta nazionale dei servizi (CNS).**

In alternativa al portale web, l'indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Si evidenzia che i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda di accesso all'indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l'indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni, che vengono rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
- b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
- d) di non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro;
- e) di non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 20.000 euro;
- f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022 a una delle gestioni previdenziali dell'INPS;
- g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l'accesso all'indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Si precisa che l'indennità una tantum è corrisposta dall'INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell'Istituto al momento del pagamento.

Per l'accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l'INPS procederà alla successiva verifica anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate. Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica di cui sopra, risulti l'insussistenza dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 19 agosto 2022, l'INPS avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennità.

Cordiali saluti

Lo studio